

Da anni gli avvocati si sono abituati a fornire ai propri clienti un preventivo relativo alle prestazioni con riferimento alle quali è stato conferito il mandato all'avvocato.

In particolare, con la legge 247/2012 (ART. 13) è stato previsto che – su richiesta del cliente – l'avvocato fornisca per iscritto al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri, spese e compenso dell'avvocato.

Successivamente la legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto uno specifico obbligo di redazione del preventivo scritto valido per tutti i professionisti (inclusi quindi commercialisti, notai, ingegneri ...).

In particolare, l'art. 1 comma 150 così statuisce “ il compenso è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere obbligatoriamente noto, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico fornendo informazioni su oneri ipotizzabili. In ogni caso la misura del compenso è resa nota al cliente obbligatoriamente in forma scritta o digitale con un preventivo di massima indicando tutte le voci di costi per le singole prestazioni.

La stessa legge ha introdotto un'importante modifica all'art. 13 Legge 247/2012 prevedendo che l'obbligo per l'avvocato di comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale sia resa sempre a prescindere dalla richiesta del cliente.

Attualmente l'art. 13 prevede che l'avvocato renda noto al cliente il grado di complessità dell'incarico rendendo noti gli oneri ipotizzabili dall'inizio al termine dell'incarico con obbligo di comunicare in forma scritta il costo

della prestazione distinguendo oneri, spese e compenso. Il primo tipo di oneri informativi non richiede la forma scritta mentre il secondo tipo di oneri informativi richiede la forma scritta.

Entrambi questi tipi di oneri informativi rispecchiano esigenze di trasparenza e buona fede, lealtà e correttezza tipici del rapporto fiduciario che intercorre tra avv. e cliente (art. 9, 11, 12 cod. deontologico).

Art. 27 cod. deont.: l'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili, deve inoltre se richiesto comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione.

In definitiva, sia l'art. 13 legge 247/12 (NUOVA VERSIONE) che l'art. 27 cod. deontologico ribadiscono la necessità che l'avv. comunichi in forma scritta il prevedibile costo delle prestazioni.

Quando deve essere data questa comunicazione? Sicuramente dopo (ovvero contestualmente) il conferimento del mandato che deve per definizione precedere la comunicazione sui costi prevedibili.

Infatti, soltanto dopo aver ricevuto un incarico l'avv. può studiare il problema ed ipotizzare i costi prevedibili.

Fanno eccezione a tale ipotesi soltanto i casi di pareri orali resi in unica sessione piuttosto che in caso di difesa d'urgenza di persona arrestata....

Diversamente, laddove vi sia il tempo per farlo, la comunicazione scritta viene resa a valle del conferimento dell'incarico.

L'Avv. deve ovviamente indicare i costi "prevedibili" non essendo possibile individuare con esattezza tutti i costi e ben essendo possibile che

vi siano variazioni di costi indipendenti dalla previsione iniziale resa dall'avvocato.

Per tale ragione è opportuno che l'avvocato informi per iscritto il cliente anche circa la possibile variazione dei costi (magari inserendo una clausola ad hoc nel contratto di assistenza) così da essere più tutelato. Ovviamente l'avvocato dovrà impegnarsi a rendere edotto il cliente tempestivamente in ipotesi di aumento dei costi conseguendo il consenso del cliente in merito a tale variazione. In caso di mancato consenso si potrebbero verificare problemi nel senso che potrebbero verificarsi effetti negativi sulla prosecuzione del rapporto fiduciario.

La comunicazione scritta può far parte del contratto di assistenza o essere resa a parte.

Differenza tra contratto di assistenza (o mandato di assistenza) e preventivo. Il contratto presuppone la sottoscrizione di un accordo in cui generalmente vengono reciprocamente disciplinati obblighi e diritti delle parti. Nel contratto di assistenza si individuano gli obblighi dell'avvocato (a mero titolo esemplificativo l'obbligo di assistere con fedeltà il cliente, di informarlo tempestivamente in merito agli sviluppi dell'incarico, di assisterlo con diligenza ovvero informarlo laddove si prospettino problematiche che esulano dalla competenza specifica dell'avvocato...); sono poi individuati gli obblighi del cliente (es. fornire all'avv. tutta la documentazione utile per lo svolgimento dell'incarico professionale, non sottacere circostanze utili per lo svolgimento del mandato...).

Quali sono le voci di costo che l'avv. deve comunicare obbligatoriamente al cliente?

Oneri (es. contributo unificato, tassa di registro...), spese (spese per notifica o spese di cancelleria o di iscrizioni e/o trascrizioni...), compensi individuando le principali fasi del procedimento. La comunicazione sui prevedibili costi è vincolante per gli avv.ti per cui è opportuno inserire clausola di salvezza che ribadisca la possibilità di variazione.

Cosa succede sotto il profilo civilistico in ipotesi di mancata informativa scritta?

L'omessa informazione scritta in merito alle prevedibili voci di costo non ha conseguenze sul piano civilistico talché non rende il contratto di assistenza nullo o inefficace perché si tratta di norma comportamentale che non incide sulla validità del contratto (vd. Cass. SS.UU. n. 26724/2007).

E sotto il profilo deontologico? La mancanza di comunicazione scritta comporta invece la sanzione dell'avvertimento.

L'art. 27 infatti prevede una serie di obblighi di comunicazione tra cui quello in merito alla possibilità di avvalersi della mediazione e della negoziazione assistita (oggi è previsto tale obbligo di informativa per il cliente in forza del D. Lgs. 32/2018 entrato in vigore il 12.6.2018), del patrocinio a spese dello Stato, delle caratteristiche e importanza dell'incarico e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione, gli estremi della propria polizza professionale.

La violazione di tali obblighi comporta la sanzione dell'avvertimento; per tale ragione è sempre consigliabile predisporre un contratto scritto di assistenza che inglobi anche l'informazione in merito ai prevedibili costi (oneri, costi e compenso) così da ottenere due risultati: a) il primo è quello di incorrere in alcun tipo di pregiudizio sotto il profilo deontologico b) ed il secondo di aver maggior facilità di tutela in ipotesi di eventuale futuro

contenzioso con il cliente che ometta di corrispondere in tutto o in parte i compensi pattuiti.

Infatti, in presenza di un contratto scritto di assistenza con indicazione dei costi, l'avvocato potrà ricorrere in via giudiziale attraverso un ricorso per decreto ingiuntivo senza necessità di ulteriore attività mentre in assenza di un contratto scritto (contenente l'informazione scritta in merito ai compensi e costi e oneri) l'avvocato dovrà ricorrere al proprio COA affinché questi esprima un parere di congruità sui compensi richiesti ovvero al Giudice affinché questi, attenendosi ai criteri indicati nel DM 55/2014 e successive modifiche, provveda al riconoscimento del quantum dovuto dal cliente all'avvocato.

In merito al contenuto del preventivo la legge nulla dice (l.124/17) sui criteri per quantificare il compenso per i quali il rinvio non può che essere alla legge professionale ed alle tabelle parametriche.

Il preventivo è una proposta unilaterale che viene predisposta dall'avvocato sulla base delle informazioni fornite dal cliente. E' opportuno scendere quanto più possibile nel dettaglio per evitare di lasciare voci prive di costi, con indicazione di oggetto e valore della prestazione.

E' anche opportuno prevedere che in caso di maggior liquidazione giudiziale del compenso sarà comunque dovuta la maggior somma liquidata dal giudice a titolo di spese di lite.

Per la redazione del preventivo non è possibile pretendere alcun compenso in quanto trattasi di attività rientrante nei doveri informativi dell'avvocato.

Il preventivo è suscettibile di modifiche; in tal caso occorre informare il cliente con possibilità per questi di recedere così come per l'avvocato se il cliente non accetta la modifica del preventivo.

Se l'avv. non predispone il preventivo la conseguenza è che il compenso viene liquidato in base al comma 6 dell'art. 13 della legge 247/2012 con

Come si può predisporre un buon preventivo?

Per predisporre un buon preventivo occorre:

- a) Esaminare con il cliente le problematiche da risolvere;
- b) Predisporre un preventivo ben comprensibile dal cliente;
- c) specificare tutti gli elementi necessari per il suo contenuto indicando oggetto e contenuto;
- d) i preventivi vanno datati al giorno in cui vengono consegnati;
- e) indicare l'ammontare dell'importo di oneri fiscali e previdenziali;
- f) stabilire modalità di pagamento;
- g) stabilire la possibilità di eventuali modifiche;
- h) prevedere l'accettazione del preventivo.

L'avvocato può farsi pagare un compenso per la redazione del preventivo?

Si potrebbe sostenere di sì in ragione del fatto che per redigere un buon preventivo occorre studiare la controversia (diventa però difficile ipotizzare che un potenziale cliente accetti di corrispondere un compenso per la sola redazione del preventivo); oppure si potrebbe sostenere altrettanto fondatamente che tale attività è gratuita in quanto inclusa e propedeutica all'esecuzione dell'incarico.

Ad ogni buon conto, tenuto conto che all'accettazione dell'incarico non è detto che vi siano elementi sufficienti per uno studio completo della pratica di si può immaginare come miglior soluzione quella della predisposizione di un preventivo gratuito on clausole di salvezza per le ipotesi di ulteriori attività non previste né prevedibili al momento del conferimento dell'incarico.

MODELLI DI CONTRATTO DI ASSISTENZA o PATROCINIO

Esiste un modello predisposto dal CNF oppure a breve uscirà anche un modello di contratto come allegato al manuale sui compensi professionali dell'avvocato predisposto da AGAT e Camera Civile.

ALCUNE CLAUSOLE CHE E' SEMPRE BENE INDICARE:

- a) l'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 196/2013 sul trattamento dei dati personali;
- b) informativa su mediazione e negoziazione assistita e su estremi polizza professionale avv.to;
- c) informativa su prevedibili costi, oneri e compensi professionali e sulla complessità dell'incarico;
- d) informativa in merito alle possibili variazioni in aumento a seguito di ulteriori attività necessarie al fine di un corretto espletamento del mandato con impegno all'immediata comunicazione al cliente di quanto sopra;
- e) informativa in merito alla possibile condanna al pagamento delle spese legali di ctp e delle spese per CTP e CTU;
- f) modalità e tempo di pagamento dei compensi

Conseguenze in ipotesi di mancata informativa sui costi della prestazione di assistenza:

- 1) conseguenze sul piano deontologico ex art. 27 cod. deont.
- 2) Responsabilità civilistica per inadempimento contrattuale ex art. 2230 c.c.: pur in assenza di informativa scritta il contratto rimane valido ed efficace ed il compenso determinato in via giudiziale ex art. 13 comma 6 legge 247/12 ma ai fini della liquidazione il Giudice può tener conto della condotta omissiva tenuta dall'avvocato ai fini della determinazione del quantum dovuto.

Alla luce di quanto sopra si consiglia di predisporre sempre un contratto di patrocinio che inglobi un preventivo scritto ovvero quanto meno di inviare un preventivo scritto al cliente ottenendone la sottoscrizione in segno di accettazione del suo contenuto.

